



CITTA' DI RACALE
PROVINCIA DI Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 DEL 03/10/2012

Oggetto: Determinazione aliquote IMU (imposta municipale propria) anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì tre del mese di ottobre alle ore sedici nella sala delle adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

COGNOME E NOME	Presente
1) Metallo Donato	SI
2) Manni Frediano	SI
3) Gaetani Mauro	SI
4) Salsetti Antonio	SI
5) Ferenderes Roberto	SI
6) D'Ippolito Roberto	SI
7) Alfarano Valerio	SI
8) Errico Daniele	SI
9) Renna Daniele	SI
10) Manni Daniele	SI
11) Causo Francesco	SI

PRESENTI N. 17

COGNOME E NOME	Presente
12) Errico Anna Maria	SI
13) Ria Lorenzo Emilio	SI
14) Stefani Rino	SI
15) Cimino Francesco	SI
16) Nuzzo Luigi	SI
17) Causo Silvio	SI

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Avv. Roberto D'Ippolito** che dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Sebastiano D'Argento**.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**.

Il responsabile del servizio
Dr. Sebastiano D'Argento

Addì, 13/09/2012

Parere Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**.

Il responsabile di Ragioneria
Dr. Sebastiano D'Argento

Addì, 13/09/2012

Il Presidente introduce il punto 5 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Maria Rita Vergari che relaziona sull'argomento da trattare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Vergari Maria Rita;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'Imu è fissata allo 0,76%;

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l'aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2, punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-*bis* del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 che prevede la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 vale a dire: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dello IACP e che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti dai soggetti in commento;

CONSIDERATO che l'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

CONSIDERATO, altresì, che i comuni possono applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

Uditi gli interventi come si evince dall'allegato resoconto stenotipografico

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
Visto l'esito della votazione
Favorevoli n.15
Contrari n. 2 (Causo Silvio e Francesco Cimino)
Astenuti n.0

DELIBERA

I. Di approvare le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

- l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze resta fissata allo 0,4%;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. n. 557/93 è fissata allo 0,1%;
- l'aliquota delle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'IACP è fissata allo 0,76%;
- l'aliquota per fabbricati locati ad uso abitativo con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/98 è fissata allo 0,76%;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, è fissata allo 0,38%;
- l'aliquota delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è fissata allo 0,4%.
- L'aliquota base è fissata allo 1,06%;

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012 così come previsto dalla normativa;

III. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IV. Dichiarare esecutiva con votazione palese

Con separata votazione espressa in forma palese
Con voti favorevoli n.15
Contrari n.2 (Causo Silvio e Francesco Cimino)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

I lavori del Consiglio Comunale sono chiusi alle ore 22:10